

-----**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE**-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore quindici e quindici minuti.-----

In Milano, in Via Clerici n. 1.-----

Avanti a me Dr. Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano è presente il signor:-----

CECCARELLI FRANCO ENRICO, nato a Milano il giorno 21 dicembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede della infradetta Fondazione, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata-----

-----"FONDAZIONE LAMA GANGCHEN PER UNA CULTURA DI PACE"----- con sede in Milano, Via Polo Marco n. 13, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 564, codice fiscale 97363850153.-----

Detto comparente dichiara inoltre che in questo giorno e luogo e ora sono convocati i componenti del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, mi richiede di redigerne il verbale ed io Notaio do atto di quanto segue.-----

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 13 dello statuto vigente, il comparente il quale constata:-----

- che la riunione è stata regolarmente convocata con avviso in data 6 luglio 2019 consegnato a tutti gli aventi diritto a mezzo raccomandata a mano, le cui ricevute di ricezione sono conservate agli atti della Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----**Ordine del Giorno**-----

- 1) modifiche statutarie;-----
- 2) varie ed eventuali.-----

- che del Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, sono presenti, oltre a lui stesso comparente, gli altri membri signori:-----

MICHEL CALMANOWITZ, Consigliere;-----

COSY PATRICIA BACK, Consigliere;-----

JAN ANTONIE DE RUITER, Consigliere;-----

mentre è assente giustificata il Consigliere signora LUISELLA BORGONOVO;-----

- che è presente l'intero Collegio dei Revisori nella persona dei signori:-----

AMEDEO PAOLO TACCA, Presidente;-----

ALDO MARZANO, membro effettivo;-----

BARBARA DE GREGORI, membro effettivo;-----

- che è presente altresì il Fondatore signor LAMA SHRESTA THINLE YARPEL;-----

- che l'articolo 19 dello statuto vigente prevede che le deliberazioni in merito alle modifiche statutarie siano decise

REGISTRATO PRESSO
L'AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI Monza e Brianza
il giorno 26/07/2019
al n° 5874 Serie 1T
€ 356,00

dal Fondatore o, in caso di decesso dello stesso, siano deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del presidente, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti;-----

- che la riunione, essendo state osservate tutte le prescrizioni di legge e di statuto, è validamente costituita per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.-----

Quanto sopra constatato il Presidente apre la seduta.-----

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.-----

Il Presidente ricorda innanzitutto ai presenti che la "FONDAZIONE LAMA GANGCHEN PER UNA CULTURA DI PACE" è stata costituita dal Fondatore LAMA SHRESTA THINLE YARPEL con atto in data 11 dicembre 2003 n. 47975/19814 di repertorio a rogito del dottor Francesco Lacchi, notaio in San Giuliano Milanese, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 15 dicembre 2003. Nel testo di statuto attualmente vigente, è ancora forte l'impulso del Fondatore alla vita della Fondazione, ma, in considerazione delle mutate esigenze dell'Ente, si intende rinnovare le norme che disciplinano la nomina della governance della Fondazione, nonché intervenire sulla disciplina dell'Organo di Controllo.-----

A sensi dell'articolo 19 dell'attuale testo di statuto, prende la parola il Fondatore signor LAMA SHRESTA THINLE YARPEL che propone di modificare l'attuale statuto sociale. Le modifiche riguardano in particolare:-----

- l'articolo 7 dello Statuto nella parte in cui si sostituisce all'Organo di Revisione l'Organo di Controllo;-----

- l'articolo 8 nella parte in cui prevede che il Fondatore possa nominare successori alla sua presidenza, previsione che viene eliminata;-----

- l'articolo 9 relativo ai poteri del Presidente con la eliminazione dei poteri di straordinaria amministrazione già previsti per lo stesso;-----

- l'articolo 10 che disciplina la composizione e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione: si propone pertanto di attribuire la facoltà di nomina di parte dei Consiglieri allo stesso Consiglio di Amministrazione uscente per cooptazione, e dei restanti consiglieri ad enti non profit di professione buddista che si identificano nella Fondazione Olandese STICHTING LAMA GANGCHEN INTERNATIONAL GLOBAL PEACE FOUNDATION e nella associazione di diritto italiano KUNPEN LAMA GANGCHEN.-----

- l'articolo 11 nel quale vengono soppresse le incompatibilità ivi previste per i Consiglieri;-----

- l'articolo 12 nel quale si riconoscono al Consiglio di Amministrazione i pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;-----

- l'articolo 13 nel quale si prevede che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano svolgersi anche per teleconferenza e si prevede altresì l'adunanza plenaria;-----

- gli articoli 14 e 15 sostituiscono rispettivamente la disciplina dell'Organo di Controllo e quella della revisione legale dei conti.-----

Viene pertanto eliminato l'articolo 19 dello statuto vigente relativo alle modifiche statutarie la cui disciplina resta contenuta nell'articolo 13.-----

LAMA SHRESTA THINLE YARPEL esprime pertanto la propria volontà ad assumere le modifiche da lui stesso proposte con le quali tra l'altro vengono rimossi i poteri di nomina e revoca dei Consiglieri ad oggi riservati al Fondatore, nonché i poteri di straordinaria amministrazione affidati al Presidente.-----

Il Presidente legge ai presenti gli articoli modificati contenuti nel testo di Statuto aggiornato che si propone di adottare e che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.-----

Esaurita la trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente apre la discussione.-----

Dopo breve, ma esauriente discussione, all'unanimità peralzata di mano, i Consiglieri udita la volontà del Fondatore deliberano:-----

1) di approvare le modifiche statutarie proposte dal Fondatore e lette dal Presidente, contenute nel testo di statuto aggiornato qui allegato sotto la lettera **"A"**;-----

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor CECCARELLI FRANCO ENRICO, con facoltà di delega, ogni più ampio potere di apportare alle odierne delibere le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità, ivi compresi l'Ufficio delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Milano e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'adempimento di quanto deliberato o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.-----

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione si chiude alle ore sedici e dieci minuti.---

La sottoscrizione avviene alle ore sedici e quindici minuti. Si omette la lettura dell'allegato per espressa dispensa a me Notaio data dalla parte.-----

-----Questo atto da me Notaio letto alla Parte che lo approva consta di due fogli scritti parte a macchina da persona di mia fiducia parte di mio pugno per sei intere facciate e la presente sin qui.-----

f.to: Franco Enrico Ceccarelli-----
f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)-----

Allegato "A" al n. 69891/26717 di Repertorio-----

-----STATUTO DELLA FONDAZIONE-----

-----"LAMA GANGCHEN PER UNA CULTURA DI PACE"-----

-----Titolo I-----

-----Natura e finalità della Fondazione-----

-----Art. 1 (Natura)-----

È costituita la Fondazione "Lama Gangchen per una cultura di Pa-ce"; con sede in Milano, all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico nelle forme di legge.-----

La Fondazione opera, senza limitazioni di durata, in Italia e all'estero e potrà costituire uffici e sedi secondarie.-----

-----Art. 2 (Finalità)-----

La Fondazione non ha fini di lucro ed è apolitica; svolge la propria attività sia in Italia sia all'estero e persegue finali-tà di promozione della filosofia Buddista, nell'ambito di tali finalità la Fondazione, in particolare, si propone di:-----

- diffondere, nel rispetto interculturale tra i popoli, pro-muo-vere e valorizzare l'ideale della filosofia buddista ispirata ai principi della compassione, della non violenza, della pace e della carità;-----

- promuovere nei limiti delle risorse tempo per tempo dispo-nibi-li, iniziative atte a concretamente diffondere e pro-muovere gli ideali perseguiti;-----

- realizzare, nei limiti delle risorse tempo per tempo di-sponi-bili, interventi umanitari economici e di sostegno a favore del-le popolazioni dei Paesi del terzo e quarto mon-do, allo scopo di creare le precondizioni necessarie alla diffusione di una auten-tica cultura di pace e di coopera-zione tra i popoli;-----

- realizzare, nei limiti delle risorse tempo per tempo di-sponi-bili, iniziative atte a tutelare e valorizzare la na-tura e l'ambiente, allo scopo di promuovere e di diffondere una cultura di sviluppo sostenibile compatibile con il ri-spetto dell'ambiente e della natura.-----

-----Art. 3 (Attività istituzionali)-----

La fondazione, nel rispetto delle finalità di cui all'arti-colo precedente, organizza ogni tipo di iniziativa necessa-ria o utile alla relativa realizzazione.-----

Per meglio perseguire le sue finalità, la Fondazione potrà, nel-lo svolgimento della sua attività, instaurare ogni forma di col-legamento e collaborazione con enti pubblici e/o pri-vati, che non siano in contrasto con la natura della Fonda-zione.-----

-----TITOLO II-----

-----PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE-----

-----Art. 4 (destinazione del patrimonio)-----

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perse-guimento delle finalità istituzionali e deve garantire

il funzionamento della Fondazione, nonché l'esercizio delle sue attività.-----

-----Art. 5 (Entità e amministrazione del patrimonio)-----

La Fondazione dispone di un patrimonio iniziale di Euro 104.000 (centoquattromila) costituito dai valori mobiliari indicati nell'atto costitutivo.-----

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.-----

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.-----

-----Art. 6 (Entrate della Fondazione)-----

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, La Fondazione dispone delle seguenti entrate:-----

- a) le rendite del patrimonio;-----
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività;-----
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;-----
- d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.-----

-----Titolo III-----

-----Organi della Fondazioni-----

-----Art. 7 (Organi)-----

Organi della Fondazione sono:-----

- a) il Presidente;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- d) l'Organo di Controllo.-----

-----Capo I-----

-----Il Presidente-----

-----Art. 8 (Nomina)-----

All'atto della costituzione della Fondazione, il Fondatore assume la carica di Presidente, che manterrà finché non presenterà le dimissioni.-----

I successivi Presidenti vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.-----

La carica di Presidente ha la medesima durata del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla sua nomina.-----

-----Art. 9 (Compiti)-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare le relative procure; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.-----

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria. Il

Presidente convo-ca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, fino all'elezione dal nuovo Presidente.

-----Capo II-----

-----Il Consiglio di Amministrazione-----

-----Art. 10 (Composizione e nomina)-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di Consiglieri, da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

Il Consiglio di Amministrazione uscente determina il numero dei componenti del successivo Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

- se il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, due di essi sono nominati per cooptazione dai membri del Consiglio uscente, uno di essi è nominato dalla Fondazione Olandese STICHTING LAMA GANGCHEN INTERNATIONAL GLOBAL PEACE FOUNDATION, con sede in Zwolle Van Nispensingel 81, 8016MT, codice fiscale 805115742, ente di diritto olandese, e due di essi sono nominati dalla Associazione KUNPEN LAMA GANGCHEN (Istituto per lo studio e la diffusione del Buddismo Vajrayana) con sede in Milano, Via Marco Polo n. 13, codice fiscale 97216720157;

- se il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, tre di essi sono nominati per cooptazione dai membri del Consiglio uscente, due di essi sono nominati dalla Fondazione Olandese STICHTING LAMA GANGCHEN INTERNATIONAL GLOBAL PEACE FOUNDATION, e due di essi sono nominati dalla Associazione KUNPEN LAMA GANGCHEN;

- se il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, quattro di essi sono nominati per cooptazione dai membri del Consiglio uscente, due di essi sono nominati dalla Fondazione Olandese Stichting Lama Gangchen International Global Peace Foundation, e tre di essi sono nominati dalla Associazione KUNPEN LAMA GANGCHEN.

In caso di inerzia della Fondazione Olandese Stichting Lama Gangchen International Global Peace Foundation nelle nomine di sua competenza, decorsi 60 giorni dal termine per la nomina, la facoltà ad essa spettante passa all'Associazione KUNPEN LAMA GANGCHEN (.-----

In caso di inerzia dell'Associazione KUNPEN LAMA GANGCHEN, la facoltà di nomina deve passare alla Fondazione Olandese STICHTING LAMA GANGCHEN INTERNATIONAL GLOBAL PEACE FOUNDATION.

Finché è in vita il Fondatore, uno dei membri del Consiglio

di Amministrazione che devono essere nominati dalla Associazione KUNPEN LAMA GANGCHEN, deve essere scelto tra un elenco di due possibili Consiglieri, predisposto dal Fondatore e uno dei membri del Consiglio di Amministrazione che devono essere nominati dalla Fondazione Olandese STICHTING LAMA GANGCHEN INTERNATIONAL GLOBAL PEACE FOUNDATION, deve essere scelto tra un ulteriore elenco di due possibili Consiglieri, predisposto dal Fondatore.-----

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati.-----

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di uno o più Consiglieri, la nomina del o dei consiglieri mancanti spetta allo stesso soggetto che aveva provveduto alla loro nomina, su istanza dei Consiglieri rimasti in carica. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e potranno essere riconfermati.-----

Tre mesi prima del termine di durata del Consiglio, il Consiglio in scadenza dovrà sollecitare le nuove nomine agli Enti sopra indicati. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto Costitutivo.-----

La funzione di Consigliere di Amministrazione è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----Art. 11 (decadenza ed obblighi dei Consiglieri)-----

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.-----

I Consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse della Fondazione.-----

-----Art. 12 (Compiti)-----

II Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.-----

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due Consiglieri.-----

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno; ed approva il bilancio consuntivo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai suoi membri alcune funzioni.-----

-----Art. 13 (Convocazione e validità delle sedute)-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente. La convocazione deve avvenire, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica o con qualunque altro mezzo che assicuri prova dell'avvenuta ricezione,

almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, sempre a mezzo di messaggio di posta elettronica o qualunque altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione, almeno quarantotto ore prima della seduta.-----

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.-----

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere o di un Segretario all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri.-----

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per la nomina del Presidente, come stabilita al precedente art. 8, è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.-----

Le decisioni inerenti le modifiche statutarie devono essere assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza, purché sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; deve inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

La riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.-----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri che dichiarino di essere informati sulle materie poste all'ordine del giorno.-----

-----Capo III-----

-----Organo di Controllo-----

-----Art. 14 (Composizione e nomina)-----

L'organo di controllo è nominato dalla Associazione KUNPEN LAMA GANGCHEN.-----

L'organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica quattro anni e scade alla data della riunione del Consiglio d'Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.-----

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le

cate-gorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del Co-dice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

Su decisione dell'associazione KUNPEN LAMA GANGCHEN esso può esercitare anche la revisione legale dei conti anche se monocra-tico, purché sia costituito da revisori legali iscritti nell'ap-posito registro.-----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione.-----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-zione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni so-ciali o su determinati affari.-----

L'Organo di controllo deve essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.-----

-----ART. 15 (Revisione legale dei conti)-----

Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge e qualora la revisione non sia stata conferita all'Organo di controllo, è no-minato un Revisore legale dei conti o un Collegio di Revisori Legali dei Conti formato da tre membri. I Revisori devono tutti essere iscritti nell'apposito Registro. La nomina spetta alla Associazione KUNPEN LAMA GANGCHEN.-----

In particolare il Revisore, o il Collegio dei Revisori, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.-----

Il Revisore, o il Collegio dei Revisori, verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture conta-bili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.-----

Il Revisore, o il Collegio dei Revisori, è nominato per quattro anni e scade nei termini come sopra stabiliti per l'Organo di Controllo; può essere riconfermato.-----

Il Revisore, o il Collegio dei Revisori, può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.-----

Gli emolumenti del Revisore o dei membri del Collegio dei Revisori sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in analogia a quanto previsto per il medesimo incarico presso

analoghe isti-tuzioni. L'attività di revisore può essere al-
tresi svolta a ti-tolo gratuito.

-----Titolo IV-----

-----Disposizioni economico-finanziarie-----

--Art. 16 (Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione--
-----dei bilanci)-----

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre di ogni anno.

I bilanci, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione
entro i termini previsti dal precedente articolo 12.

-----Art. 17 (divieto di distribuzione degli utili)-----

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, riserve
o avanzi di gestione durante la vita della Fondazione e dopo
il suo scioglimento.

-----Titolo V-----

-----Estinzione della Fondazione-----

-----Art. 18 (estinzione)-----

L'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimo-
nio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, salvo che le disposizioni legislative vigen-
ti non dispongano diversamente, i beni della Fondazione de-
vono es-
sere devoluti ad altri enti aventi finalità analoghe
o a fini di pubblica utilità, individuati con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione, in accordo con le disposi-
zioni legislative vi-
genti.

In ogni caso, i beni della Fondazione noi possono essere de-
volu-ti agli amministratori e dipendenti della stessa.

-----Titolo VI-----

-----Disposizioni finali-----

-----Art. 19 (Rinvio a disposizioni vigenti)-----

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si ap-
pli-
cano, in quanto possibili, le disposizioni legislative
vigenti in materia.

f.to: Franco Enrico Ceccarelli

f.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 - ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno,
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority),
che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del
mio atto redatto su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7
marzo 2005 n. 82, per gli usi di legge.

Seregno, il giorno 02 agosto 2019

F.to: MARIA NIVES IANNACCONI NOTAIO